



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro  
Sede

Prot. n. 0012973  
Spedito il 23/07/2015

**Oggetto:** Analisi e Proposte relative alla Bozza di Bando VQR 2011-2014

Adunanza del 23 luglio 2015

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

Visto il DM 27 giugno 2015 n. 458, recante «Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011-2014»

Vista la Bozza di Bando concernente l'esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 pubblicata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 8 luglio 2015;

Considerate le osservazioni e raccomandazioni sulla VQR 2004-2010 approvate dal CUN in data 18 aprile 2012;

Confermato il valore strategico della VQR per il sistema universitario italiano e l'auspicio che il suo esito risulti pienamente soddisfacente, in particolare sotto il profilo della fruibilità e del corretto impiego dei risultati;

**FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI**

**1) Il CUN valuta positivamente quanto segue:**

- a. Che siano state riavviate le procedure della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) relativa al quadriennio appena concluso e auspica che si concludano in tempi rapidi, consentendo la fruibilità di dati e valutazioni aggiornati sullo stato della ricerca nel sistema universitario italiano;



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

- b. Che l'ANVUR abbia chiesto alle comunità scientifiche di formulare osservazioni sulla versione provvisoria del bando di partecipazione, rilevando tuttavia che molte osservazioni potrebbero risultare tardive in quanto i contenuti del bando sono in gran parte determinati dal decreto ministeriale concernente le linee guida. Per questa ragione, ribadisce la necessità di una maggiore condivisione con le comunità scientifiche circa gli aspetti tecnici della VQR e auspica che, in future edizioni, il CUN sia messo in condizione di formulare osservazioni e proposte già sulla bozza del decreto ministeriale che ne avvia le procedure;
- c. Che le linee guida e il bando siano maggiormente dettagliati rispetto a quelli della precedente VQR, fornendo *ex ante*, come il CUN aveva richiesto, maggiore chiarezza sui criteri, parametri, indicatori delle procedure di valutazione;
- d. Che la Bozza del bando contenga, al punto 2.3, un elenco analitico dei prodotti di ricerca che tiene conto in buona misura degli esiti della Consultazione pubblica sui criteri di scientificità delle pubblicazioni promossa dal CUN nel 2013 e confluiti nella Proposta del 23 ottobre 2013;
- e. Che almeno la metà dei prodotti di ricerca sia valutata con procedura di *peer review* (punto 2.6.1, Bozza del bando) e sia stato introdotto il criterio di ripartire tra il massimo numero di ricercatori i prodotti sottoposti a *peer review*. Tuttavia, poiché le modalità valutative sono differenti tra le aree bibliometriche e non bibliometriche, in considerazione delle differenze statistiche emerse tra gli esiti delle valutazioni bibliometriche e di quelle in *peer review*, suggerisce che la valutazione in *peer review*, di norma applicata integralmente ai settori non bibliometrici, sia parimenti assicurata almeno alla metà dei prodotti di ciascuna area bibliometrica.
- f. Che i ricercatori debbano elencare in ordine decrescente di preferenza i prodotti di ricerca da sottoporre a valutazione (punto 3.1, Bozza del bando) in modo che le Università, nel caso di prodotti con autori multipli, possano compiere opportune selezioni secondo principi di trasparenza. Si suggerisce, a tal proposito, che i prodotti con coautori afferenti a diverse aree disciplinari CUN e a diversi Dipartimenti della medesima Istituzione universitaria possano essere presentati per ciascun Dipartimento cui appartenga almeno un autore.
- g. Che sia stato introdotto un sistema univoco di identificazione persistente dei ricercatori mediante il sistema ORCID, permettendo così la corretta attribuzione dei prodotti di ricerca ad ogni ricercatore.

**2) Il CUN rileva le seguenti criticità, proponendo alcune soluzioni:**

- a. La scala di giudizi e pesi proposta (art. 5, c. 2, del DM concernente le Linee guida; punto 2.6.1 della Bozza di bando) appare metodologicamente scorretta poiché associa giudizi assoluti a pesi legati a una ripartizione relativa in quintili. La scala proposta rischia comunque di



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

- privilegiare eccessivamente i quintili più alti e attribuisce il medesimo peso nullo a pubblicazioni collocate nell'ultimo quintile (livello 'limitato') e a pubblicazioni non di ricerca o assenti. Sarebbe stato preferibile utilizzare una scala maggiormente articolata anziché quella proposta a cinque livelli, conservando il peso negativo previsto nella precedente VQR 2004-2010 in caso di plagio o di frode.
- b. La mancanza di un indicatore specifico per valutare la qualità del reclutamento e delle promozioni a livello dipartimentale, nonostante l'Appendice II del bando preveda per i dipartimenti gli stessi indicatori utilizzati per gli Atenei. Si suggerisce pertanto l'introduzione di un opportuno indicatore per i dipartimenti, parallelo a quello per gli Atenei denominato IRAS2, modificando di conseguenza anche la ripartizione dei pesi per il calcolo dell'indicatore complessivo. A questo proposito si osserva altresì che il peso del 15% assegnato all'indicatore IRD4 appare elevato rispetto alla difficoltà di calcolare un indicatore espressivo della differenza di rendimento tra i due esercizi VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014.
  - c. La previsione (punto 2.6 della Bozza di Bando, lettera b, e punto I.1) che non si proceda a calcolare il profilo di qualità dei prodotti della ricerca dei neo-reclutati o neo-promossi nel caso che vi siano «meno di due» persone interessate, ossia nel caso ve ne sia una sola; si ritiene invece che, poiché l'indicatore IRAS2 pesa comunque per il 20% sulla valutazione complessiva dell'Istituzione, sarebbe meglio procedere all'individuazione del profilo in ogni caso, pur nel rispetto dell'art. 2, c. 3, delle linee guida sul divieto di rendere pubblico il dato nel caso che gli interessati siano meno di tre.
  - d. L'assenza di un riferimento all'obbligo che le valutazioni dei prodotti assoggettati a *peer review* siano accompagnati da una motivazione il più possibile analitica.
  - e. La condizione (punto 2.5 della Bozza di Bando) che i prodotti attribuiti a un ente di ricerca debbano riportare esplicitamente l'«affiliazione» dell'autore all'ente, in quanto condizione non richiesta al momento nonché inusuale in molte comunità disciplinari, col risultato che ne sarebbe falsata la valutazione di alcuni enti di ricerca.
  - f. La condizione (punto 2.3 della Bozza di Bando) che si prendano in considerazione solo i prodotti pubblicati per la prima volta nel periodo 2011-2014, per la parte in cui potrebbe generare incertezza come nel caso di prodotti prima pubblicati *on-line* e poi in formato cartaceo nella medesima rivista.
  - g. La condizione che le borse di studio post-dottorato e gli assegni di ricerca siano «istituiti dalla Struttura» (punto 3.2 del bando) sembra essere alquanto restrittiva nei molti casi di borse o assegni istituiti da enti esterni ma goduti presso la struttura.
  - h. Nella redazione del profilo di competitività dell'ambiente di ricerca, (art.2, c.2, lett.c del DM concernente le Linee guida e punto 2.6, lett.c della Bozza di Bando), sembra riduttivo valutare le caratteristiche dell'offerta formativa a livello dottorale esclusivamente sulla base del numero di studenti di dottorato (v. Appendici I e II della Bozza di Bando).



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

**3) Il CUN ritiene che sarebbe opportuno chiarire i seguenti punti:**

- a. Se la valutazione del profilo di competitività delle istituzioni per le attività di «terza missione» (art. 2, c. 6, del DM concernente le Linee guida) sarà effettivamente condotta e con quali procedure.
- b. Le modalità di passaggio dai profili di qualità e di competitività (per percentili) ai corrispondenti punteggi per il calcolo degli indicatori (punto 2.6 del bando).
- c. Le modalità con cui sarà effettuato il confronto tra i risultati della VQR 2011-2014 e quelli della VQR 2004-2010 (n. 7 del punto I.1), tenendo conto della differente ripartizione dei percentili tra i due esercizi.
- d. Quale sia il numero di prodotti attesi per i professori straordinari ex art. 1, c. 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (v. Tabella p. 6, Bozza di Bando).

**4) Il CUN raccomanda di:**

- a. fornire i profili di qualità anche non prendendo in considerazione i soggetti inattivi, tenuto conto che tali posizioni hanno spesso origini non recenti e rappresentano situazioni su cui non è facile per le Istituzioni intervenire efficacemente.
- b. prevedere che il Ministero utilizzi i risultati della VQR in modo da non favorire distorsioni profonde dell'impianto culturale e organizzativo degli Atenei, ma tenendo conto dell'assetto generale del sistema, degli effetti di lungo periodo che ogni esercizio di VQR genera e del fatto che la ricerca è una delle missioni istituzionali delle Università ma non l'unica.

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**RIBADISCE**

Che gli esiti della VQR – non foss'altro che per le ovvie differenze generate dal processo di selezione e valutazione dei singoli prodotti – non possono e non devono in nessun caso influire sulle valutazioni successive dei singoli ricercatori in procedure come quelle di assegnazione di finanziamenti di ricerca, composizione di organi accademici, integrazioni stipendiali o progressioni di carriera. Da questo punto di vista, mentre si condivide l'art. 6, c. 6 del DM concernente le Linee guida, ove si prevede che non siano resi pubblici i risultati della valutazione dei singoli prodotti, si raccomanda che tutti i risultati della VQR vengano resi noti esclusivamente in forma aggregata, chiunque sia il destinatario dell'informazione, compreso il ricercatore interessato;

Che l'utilizzo di indicatori normalizzati esclusivamente rispetto alla media (punto I.1 e II.1 della Bozza di Bando) induce effetti distorsivi nel momento in cui si calcolano indicatori aggregati multiarea.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

Gli indicatori dovrebbero semmai essere calcolati normalizzando il risultato di ogni area rispetto sia alla media sia alla varianza;

Che non è condivisibile il ripetersi di un'impostazione della VQR che sembra tendere all'obiettivo di stilare classifiche o graduatorie tra le istituzioni (v. art. 6, c. 4, lettera b) del DM concernente le Linee guida o il secondo periodo del punto I.2 dell'Appendice I, Bozza di Bando) quando il fine ultimo di ogni valutazione dovrebbe essere il miglioramento della qualità del sistema. Si ritiene infatti che forme di *rating*, molto più significative e utili al fine suddetto, dovrebbero sostituire i *ranking* che inevitabilmente amplificano artificiosamente piccole differenze fra le strutture.

IL PRESIDENTE  
(Andrea Lenzi)